

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 13 marzo 2015

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 febbraio 2015.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Sedriano. (15A01910)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 febbraio 2015.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria dell'amministrazione comunale di Badolato. (15A01911) Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 febbraio 2015.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria dell'amministrazione comunale di Cellino San Marco. (15A01912)..... Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo


DECRETO 16 gennaio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa dell'Automobile Club di Ragusa. (15A01785).. Pag. 3

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 9 febbraio 2015.

Integrazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma annuale 2012, del Fondo europeo per i rimpatri - periodo 2008-2013. (Decreto n. 2/2015). (15A01788) ... Pag. 5



DECRETO 9 febbraio 2015.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma annuale 2013, del Fondo europeo per i rimpatri - periodo 2008-2013. (Decreto n. 3/2015). (15A01789) Pag. 6

DECRETO 9 febbraio 2015.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione «SAR OPERATIONS II» - HOME/2013/EBFX/CA/EA/2003, nell'ambito delle azioni comunitarie di cui all'articolo 7 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. (Decreto n. 4/2015). (15A01790) Pag. 7

DECRETO 9 febbraio 2015.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Molise FESR dell'obiettivo Competitività e occupazione, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013, al netto del prefinanziamento. (Decreto n. 5/2015). (15A01791) Pag. 8

DECRETO 9 febbraio 2015.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Calabria FSE dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 6/2015). (15A01792) Pag. 10

DECRETO 9 febbraio 2015.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Sicilia FSE dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 7/2015). (15A01793) Pag. 12

Ministero della salute

DECRETO 5 febbraio 2015.

Approvazione del programma, per la regione Veneto, per la realizzazione di strutture sanitarie extra ospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (15A01787) Pag. 14

DECRETO 11 febbraio 2015.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva fosfonato di disodio approvata con regolamento (UE) n. 832/2013 della Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. (15A01783) Pag. 17

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 23 febbraio 2015.

Sostituzione del numero identificativo del punzone assegnato ad un esperto appartenente all'organismo notificato Bureau Veritas Italia S.p.a., riconosciuto con decreto 29 gennaio 2010. (15A01786) Pag. 26

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 18 febbraio 2015.

Riconoscimento del Consorzio tutela vini della Maremma Toscana e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Maremma Toscana». (15A01782) Pag. 27

DECRETO 24 febbraio 2015.

Cancellazione di una varietà di foraggera dal relativo registro nazionale. (15A01819) Pag. 28

DECRETO 24 febbraio 2015.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie. (15A01820) Pag. 29

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 16 gennaio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Splendor», in Borgo a Mozzano e nomina del commissario liquidatore. (15A01816) Pag. 30

DECRETO 16 gennaio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «CO.GE.S. società cooperativa consortile», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. (15A01817) Pag. 31



DECRETO 16 gennaio 2015. Liquidazione coatta amministrativa della «Coopersole società cooperativa edilizia in liquidazione», in Montelupo Fiorentino e nomina del commissario liquidatore. (15A01818).	Pag. 32	Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	Cerimonia di presentazione delle lettere credenziali al sig. Presidente della Repubblica (15A01824)	Pag. 42
DECRETO 20 gennaio 2015. Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Crono Work società coope- rativa», in Macerata. (15A01654).	Pag. 32		Modifica delle circoscrizioni territoriali della cancelleria consolare, presso l'Ambasciata d'Italia in Brasilia e del Consolato Generale d'Italia in Ca- racas. (15A01825)	Pag. 42
DECRETO 20 gennaio 2015. Sostituzione del commissario liquidatore della «Produttori Insieme società agricola cooperativa siglabile in Co.Pro.Vit società agricola coope- rativa», in Capriata D'Orba. (15A01655)	Pag. 33		Limitazione delle funzioni del titolare del Conso- lato onorario in Bujumbura (Burundi) (15A01826)	Pag. 42
DECRETO 10 febbraio 2015. Liquidazione coatta amministrativa della «Ri- sorse - società cooperativa sociale in liquidazio- ne», in Rimini e nomina del commissario liqui- datore. (15A01815).	Pag. 33		Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Mostar (Bosnia-Erzegovi- na) (15A01827)	Pag. 43
			Riorganizzazione della rete onoraria in Roma- nia (15A01828)	Pag. 43
		Presidenza del consiglio dei ministri		
		DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE		
ORDINANZA 3 marzo 2015. Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferi- che che hanno colpito il territorio della regione Lombardia nei giorni dall'11 al 22 novembre 2014. (Ordinanza n. 226). (15A01784)	Pag. 34		Ministero dello sviluppo economico	
			Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «PHARMAFID - Società Fiduciaria e di Re- visione S.P.A.», in Milano. (15A01821)	Pag. 44
			Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiducia- ria e di organizzazione e revisione contabile di azien- de rilasciata alla società «Fidelio Trust & Wealth Management Società Fiduciaria di Organizzazione e Revisione Contabile S.r.l.», in forma abbreviata «Fidelio Fiduciaria S.r.l.», in Roma. (15A01822).	Pag. 44
		DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ		
		Autorità nazionale anticorruzione		
PROVVEDIMENTO 3 marzo 2015. Regolamento sul funzionamento del Con- siglio dell'Autorità nazionale anticorruzio- ne. (15A01829)	Pag. 37		RETTIFICHE	
			ERRATA-CORRIGE	
		ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI		
		Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione		
Aggiornamento della pericolosità geologica nel comune di Ligosullo. (15A01909)	Pag. 42		Comunicato relativo al decreto 4 febbraio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze, recan- te: «Integrazione del decreto 24 maggio 2012, concernente disposizioni di attuazione dell'arti- colo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 lu- glio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno.». (Decreto pub- blicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2015). (15A01931)	Pag. 44





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 febbraio 2015.

ALLEGATO

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Sedriano.

Al Presidente della Repubblica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 21 ottobre 2013, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2013, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Sedriano (Milano) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott.ssa Adriana Sabato, dal viceprefetto aggiunto dott. Stefano Simeone e dal funzionario economico finanziario dott. Rosario Guercio Nuzio;

Il consiglio comunale di Sedriano (Milano) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2013, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2013, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dello scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata.

Come rilevato dal prefetto di Milano nella relazione del 6 febbraio 2015, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo straordinario, l'avviata azione di riorganizzazione e di risanamento dell'istituzione locale non può ritenersi conclusa.

Visto il proprio decreto, in data 24 gennaio 2015, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2015, con il quale la dott.ssa Adriana Sabato è stata sostituita dal dott. Raffaele Sirico;

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già avviati sono stati anche oggetto di approfondimento da parte del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione dell'Avvocato Generale in rappresentanza del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nella riunione del 5 febbraio 2015 nel corso della quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Le azioni intraprese dalla commissione straordinaria, rivolte al necessario ripristino della legalità ed a garantire il regolare andamento dei servizi, sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, per dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa dell'ente.

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

L'attività dell'organo straordinario ha riguardato innanzitutto gli ambiti ove era più evidente l'ingerenza della criminalità, intervenendo sulle molteplici situazioni di criticità emerse in sede di accesso ispettivo.

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

In tal senso sono state poste in essere significative iniziative volte ad una generale riorganizzazione dell'apparato amministrativo attraverso l'adozione di numerosi regolamenti ed una connessa attività di indirizzo e controllo, con l'obiettivo di evitare futuri condizionamenti esterni da parte della locale criminalità.

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Si è proceduto, in particolare, a modificare l'assetto degli uffici ed è stata inoltre introdotta la gestione informatizzata delle presenze.

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2015;

L'organo di gestione straordinaria è inoltre intervenuto nel delineare nuove procedure concernenti l'affidamento degli appalti di servizi, forniture e lavori al fine di assicurare il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza.

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Sedriano (Milano), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Azioni correttive hanno interessato in particolare il servizio di mensa scolastica che in passato veniva affidato con tre separate gare (approvvigionamento del cibo, fornitura delle stoviglie, distribuzione e trasporto pasti nei refettori scolastici). Su direttiva dell'organo di gestione straordinaria sono state rielaborate le modalità procedurali ed è stata quindi svolta un'unica gara che ha consentito di realizzare consistenti risparmi di spesa rispetto alle gestioni precedenti.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2015

Per quanto riguarda l'amministrazione del patrimonio, particolarmente complessi si sono rivelati gli interventi volti ad assicurare una corretta gestione degli impianti sportivi.

MATTARELLA


RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

L'organo straordinario, dopo aver esaminato le criticità del settore, ha adottato alcune direttive finalizzate ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza ed economicità.

L'attività dell'amministrazione comunale è stata orientata anche alla realizzazione di iniziative dirette a migliorare il livello di sicurezza del territorio; si è proceduto all'adozione del piano di protezione civile, atto mai attuato in precedenza ed è stata posta in essere un'attenta vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2015
Difesa, foglio n. 505



Molti interventi hanno interessato le scuole, con l'esecuzione di lavori di manutenzione funzionali alla sicurezza ed esplicitati nel relativo "documento di valutazione dei rischi". Sono inoltre state pianificate ed avviate una serie di opere per la rimozione dell'amianto dai tetti degli edifici scolastici.

Nel corso della gestione commissariale sono emerse numerose criticità concernenti la programmazione delle assunzioni, la gestione dei servizi di rilevanza economica, gli incarichi professionali assegnati, l'esecuzione dei giudicati amministrativi. Relativamente a tali questioni la Commissione straordinaria ha avviato iniziative volte alla loro risoluzione che necessitano di ulteriore tempo per essere portate a termine.

È stata effettuata la programmazione triennale del fabbisogno di personale dalla quale è emersa la carenza di organico relativamente ai settori strategici del Corpo di polizia municipale, del servizio tributi, del settore informatico e dell'ufficio lavori pubblici.

Al riguardo, attesa la necessità di garantire prontamente il funzionamento del settore lavori pubblici si è proceduto ad indire un apposito concorso per la copertura del posto di responsabile dell'ufficio.

Per quanto attiene ai servizi pubblici di rilevanza economica, quali quelli di erogazione del gas e dell'energia elettrica sono emerse alcune carenze strutturali che non consentono di assicurare un adeguato livello delle relative prestazioni. In tale ambito sono state avviate iniziative per porre rimedio alla mancanza di una ricognizione da parte dei competenti uffici della struttura e delle planimetrie degli impianti. Con il completamento di tali attività l'ente potrà disporre di una completa mappatura della rete.

È tuttora in essere un cospicuo contenzioso scaturito da una convenzione di lottizzazione illegittima, vicenda che ha rappresentato uno dei motivi che hanno dato luogo allo scioglimento dell'ente.

L'esecuzione dei giudicati amministrativi connessi all'annullamento del "Piano integrato d'intervento" è opportuno che sia seguita dall'organo di gestione straordinaria atteso che la probabile richiesta di risarcimento danni per rilevanti importi, formulata dalle controparti, potrebbe costituire un serio rischio di dissesto finanziario dell'ente.

Nell'ambito della propria attività di indirizzo e controllo l'organo straordinario sta inoltre procedendo ad una verifica degli incarichi assegnati, nel corso della precedente amministrazione, a professionisti per la difesa dell'ente.

Il perfezionamento delle menzionate attività, attesa anche la loro rilevanza economica, è opportuno che prosegua sotto la vigilanza della commissione straordinaria affinché sia assicurata la dovuta trasparenza e imparzialità ed evitare il riprodursi di ingerenze da parte delle consorzierie locali.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano, ai sensi dell'art. 143, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le condizioni per l'applicazione della proroga della durata del provvedimento con il quale la gestione del comune di Sedriano (Milano) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria.

Roma, 20 febbraio 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A01910

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 febbraio 2015.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria dell'amministrazione comunale di Badolato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 23 maggio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 29 maggio 2014, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Badolato (Catanzaro) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott. Mauro Passerotti, dal viceprefetto aggiunto dott. Giuseppe Di Martino e dal funzionario economico finanziario dott.ssa Rosella Maria Ferolato;

Considerato che il dott. Mauro Passerotti non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2015;

Decreta:

Il dott. Umberto Pio Antonio Campini - viceprefetto - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Badolato (Catanzaro), in sostituzione del viceprefetto dott. Mauro Passerotti.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2015

MATTARELLA

*RENZI, Presidente del
Consiglio dei ministri*

ALFANO, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2015


Difesa, foglio n. 506

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 maggio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 29 maggio 2014, il consiglio comunale di Badolato (Catanzaro) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott. Mauro Passerotti, dal viceprefetto aggiunto dott. Giuseppe Di Martino e dal funzionario economico finanziario dott.ssa Rosella Maria Ferolato.

Considerato che il dott. Mauro Passerotti, destinato a svolgere l'incarico di commissario straordinario del comune di Celano (L'Aquila), non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente nella commissione straordinaria.



Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dott. Umberto Pio Antonio Campini, viceprefetto, quale componente della commissione straordinaria, in sostituzione del dott. Mauro Passerotti.

Roma, 17 febbraio 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A01911

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 febbraio 2015.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria dell'amministrazione comunale di Cellino San Marco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 19 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 2014, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Cellino San Marco (Brindisi) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dott. Angelo Carbone, dal viceprefetto dott. Michele Lastella e dal funzionario economico finanziario dott. Luciano Marzano;

Considerato che il dott. Angelo Carbone è stato destinato ad altro incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2015;

Decreta:

Il dott. Biagio De Girolamo - viceprefetto - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Cellino San Marco (Brindisi) in sostituzione del dott. Angelo Carbone.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

*Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2015
Difesa, foglio n. 504*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 2014, il consiglio comunale di Cellino San Marco (Brindisi) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dott. Angelo Carbone, dal viceprefetto dott. Michele Lastella e dal funzionario economico finanziario dott. Luciano Marzano.

Considerato che il dott. Angelo Carbone è stato destinato a svolgere le funzioni di Direttore centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente della suddetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dott. Biagio De Girolamo quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Cellino San Marco (Brindisi), in sostituzione del dott. Angelo Carbone.

Roma, 17 febbraio 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A01912

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 16 gennaio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa dell'Automobile Club di Ragusa.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2013, con il quale il Ministro per i beni e le attività culturali è stato delegato ad esercitare le funzioni statali di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le attività e iniziative, anche normative, nonché ogni altra competenza attribuita dalle vigenti disposizioni al presidente del Consiglio dei ministri in materia di turismo;

Visto l'art. 1, comma 2 della legge 24 giugno 2013, n. 71, con il quale sono state trasferite al Ministero dei beni e delle attività culturali le funzioni esercitate dalla



Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di turismo, mutandone la denominazione in Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con il quale l'on. avv. Dario Franceschini è stato nominato Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, con il quale l'Automobile club d'Italia è stato eretto in ente morale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881, e successive modificazioni concernenti l'approvazione dello statuto dell'Automobile club d'Italia;

Visto in particolare l'art. 63, comma 3 del vigente statuto, così come da ultimo modificato con decreto del 27 novembre 2012, in tema di liquidazione e scioglimento degli Automobile club;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «La disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;

Visto l'art. 15, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni in materia di liquidazione degli enti dissestati e di commissariamento;

Vista la deliberazione adottata nella riunione dell'11 luglio 2013 dal comitato esecutivo dell'Automobile club d'Italia, e trasmessa formalmente all'amministrazione vigilante con nota prot. 2022/13 del 2 settembre 2013 a firma del presidente dell'Automobile club d'Italia, con la quale è stato proposto all'amministrazione vigilante la liquidazione coatta amministrativa dell'Automobile club di Ragusa e la relativa nomina di un commissario liquidatore ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'art. 63, comma 3 del vigente statuto dell'Automobile club d'Italia;

Vista la nota prot. n. 14783 del 18 luglio 2014, dell'ufficio di Gabinetto con la quale, tra l'altro, è stato restituito alla Direzione generale per le politiche del turismo lo schema di decreto ministeriale recante la proposta di commissariamento finalizzato alla liquidazione coatta e amministrativa dell'Automobile club di Ragusa, con richiesta di compiere nuovi e necessari approfondimenti nell'ambito della fase di istruttoria degli atti da sottoporre alla firma dell'on.le Ministro;

Vista la nota della Direzione generale per le politiche del turismo prot. n. 3183 del 2 settembre 2014, con la quale, dopo varie interlocuzioni per le vie brevi, sono state rappresentate al presidente dell'ACI le problematiche connesse alle reiterazioni delle proposte di commissariamento degli Automobile club provinciali finalizzate al ripristino dell'ordinaria amministrazione e le problematiche connesse, anche alle proposte di commissariamento finalizzate alla liquidazione coatta ed amministrativa;


Vista la citata nota prot. n. 817 del 22 settembre 2014, con la quale il presidente dell'ACI chiede alla Direzione generale per le politiche del turismo di dare seguito rapidamente alla proposta di nomina di un commissario liquidatore straordinario ai fini della liquidazione coatta amministrativa dell'Automobile club di Ragusa, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge n. 111 del 2011 e successive modificazioni, formulata dal comitato esecutivo di ACI nella seduta dell'11 luglio 2014, poiché quest'ultima «è da tempo priva di qualsiasi operatività e di fatto non eroga nessun tipo di servizio a favore della compagine associativa e dell'utenza in generale; le diverse iniziative esperite e le misure adottate in passato, anche attraverso reiterate gestioni commissariali del sodalizio, non hanno consentito di individuare alcuna possibile prospettiva di riequilibrio anche nel lungo periodo» e nella quale il presidente ACI ha ritenuto di proporre all'amministrazione vigilante quale persona particolarmente idonea all'assolvimento dell'incarico di commissario liquidatore l'avv. Carlo Alessi, presidente dell'Automobile club di Caltanissetta;

Preso atto, come si evince dalla citata delibera 11 luglio 2013 del comitato esecutivo dell'Automobile club d'Italia, della situazione di particolare criticità della condizione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Automobile club di Ragusa e della cospicua e crescente esposizione debitoria dello stesso nei confronti dell'ACI, che, tra l'altro, ha registrato un sensibile ulteriore aggravamento anche nel corso dell'esercizio 2012;

Preso atto, altresì, della perdurante situazione di paralisi amministrativa ormai da tempo in atto presso il sodalizio, il quale non svolge alcuna attività operativa, essendo privo di dipendenti e degli organi di amministrazione e di controllo;

Considerato, pertanto, che l'Automobile club di Ragusa versa in una situazione tale di criticità da non poter assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili demandate per statuto allo stesso ente e che non sussiste possibilità alcuna di individuare soluzioni idonee a recuperare l'Automobile club in parola ad uno stato di corretta e regolare funzionalità ed operatività;

Ritenuto, conseguentemente, in considerazione di quanto sopra premesso, che sussistano le condizioni per l'applicazione nei confronti dell'Automobile club di Ragusa dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni in materia di liquidazione degli enti dissestati e commissariamento;



Considerato che si rende necessario assoggettare l'Automobile club Ragusa alla liquidazione coatta amministrativa prevista dal citato art. 15, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Considerato che è necessario procedere anche alla nomina del commissario liquidatore;

Visti i requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Carlo Alessi, attuale presidente dell'Automobile club di Caltanissetta;

Decreta:

Art. 1.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

1. L'Automobile club di Ragusa, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza dello Stato, con sede in Ragusa è assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Nomina del commissario liquidatore

1. Al dott. Carlo Alessi è conferito l'incarico di commissario liquidatore dell'Automobile club di Ragusa per un periodo di due anni a decorrere dalla data del presente decreto.

2. Il dott. Carlo Alessi provvede a redigere una relazione semestrale in ordine allo stato di avanzamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa da inviare alle amministrazioni vigilanti.

3. Al commissario liquidatore spetta un compenso la cui determinazione, ai sensi della normativa vigente in materia, è demandata all'Automobile club d'Italia e la cui spesa graverà sul bilancio finale di liquidazione dell'Automobile club di Ragusa.

Art. 3.

Disposizioni esecutive

1. Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Roma, 16 gennaio 2015

*Il Ministro dei beni
e delle attività culturali
e del turismo*
FRANCESCHINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

15A01785

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 febbraio 2015.

Integrazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma annuale 2012, del Fondo europeo per i rimpatri - periodo 2008-2013. (Decreto n. 2/2015).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);


Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;



Vista la decisione C(2014) 5289 final del 24 luglio 2014 con la quale la Commissione europea ha approvato la revisione del programma annuale 2012 del Fondo europeo per i rimpatri, a seguito di modifiche superiori al 10% nella ripartizione finanziaria del contributo totale del Fondo già stanziato per l'Italia per il 2012 con la decisione C(2012) 1984 del 27 marzo 2012;

Considerato che il programma annuale 2012 revisionato prevede contributi comunitari ammontanti a 9.066.985,00 euro e che la quota pubblica di parte nazionale è pari ad euro 6.240.591,13 euro;

Considerato che con proprio decreto n. 21/2013 del 23 aprile 2013 è stato già disposto il cofinanziamento nazionale pubblico per il programma annuale 2012, ammontante a 5.447.447,93 euro e che, pertanto, è necessario integrare detto importo per 793.143,20 euro;

Vista la nota n. 0000565 del 21 gennaio 2015 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, richiede l'integrazione del cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per il programma annuale 2012;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 30 gennaio 2015;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma annuale 2012 del Fondo europeo per i rimpatri 2008/2013 è integrato per un importo di 793.143,20 euro.

2. L'assegnazione a carico del suddetto Fondo di rotazione, per il programma annuale 2012, già fissata in 5.447.447,93 euro dal decreto direttoriale n. 21/2013 richiamato in premessa, viene, pertanto, rideterminata in complessivi 6.240.591,13 euro.

3. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, titolare dell'intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime.

4. Il citato Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2015

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2015

Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 322

15A01788

DECRETO 9 febbraio 2015.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma annuale 2013, del Fondo europeo per i rimpatri - periodo 2008-2013. (Decreto n. 3/2015).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;



Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Vista la decisione della Commissione C(2014) 9514 final del 5 dicembre 2014 che approva, per l'Italia, il programma annuale 2013 revisionato del Fondo europeo per i rimpatri, da cui risulta che il cofinanziamento comunitario è di 9.155.187,00 euro e che la quota di parte nazionale ammonta a 5.050.158,79 euro;

Vista la nota n. 0000493 del 20 gennaio 2015 con la quale il Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, ha richiesto il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183/1987, per il citato programma annuale 2013;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 30 gennaio 2015:

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma annuale 2013 del Fondo europeo per i rimpatri è pari a 5.050.158,79 euro.

2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, titolare dell'intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge 183/1987, sulla base di apposita richiesta del Ministero dell'interno.

4. Il citato Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2015

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2015

Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 321

15A01789

DECRETO 9 febbraio 2015.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione «SAR OPERATIONS II» - HOME/2013/EBFX/CA/EA/2003, nell'ambito delle azioni comunitarie di cui all'articolo 7 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. (Decreto n. 4/2015).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;



Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 574/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Visto, in particolare, l'art. 7, paragrafo 1, lettera c), il quale prevede azioni comunitarie finanziate dal suddetto Fondo per fornire agli Stati membri servizi di sostegno nelle situazioni di emergenza, debitamente circostanziate, che richiedano un intervento urgente alle frontiere esterne;

Visto il «Grant Agreement» HOME/2013/EBFX/CA/EA/2003, sottoscritto in data 30 settembre 2014 tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, per l'azione «SAR OPERATIONS II»;

Considerato che detta azione, concernente attività di assistenza sanitaria nelle operazioni di soccorso nel Mar Mediterraneo, ha un costo complessivo di euro 362.680,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea e l'Italia;

Vista la nota n. 0013547 del 12 novembre 2014, con la quale il suddetto Ministero richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell'onere a carico dell'Italia, pari ad euro 40.052,00, IVA inclusa, a fronte di contributi comunitari ammontanti ad euro 326.412,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 30 gennaio 2015:

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'azione comunitaria «SAR OPERATIONS II» - HOME/2013/EBFX/CA/EA/2003, di cui in premessa, finanziata dal Fondo per le frontiere esterne, è pari ad euro 40.052,00.

2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, titolare dell'intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime.

3. Il suddetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2015

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2015

Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 360

15A01790

DECRETO 9 febbraio 2015.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Molise FESR dell'obiettivo Competitività e occupazione, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013, al netto del prefinanziamento. (Decreto n. 5/2015).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con



le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari e, in particolare, l'art. 33, che prevede la revisione dei programmi operativi cofinanziati da detti fondi e l'art. 84, relativo alla liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento nonché il Regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell'Italia (QSN) 2007-2013;

Vista la decisione C(2007) 5930 del 28 novembre 2007 che adotta il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2007-2013 ai fini dell'obiettivo Competitività e occupazione nella Regione Molise;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di Azione Coesione;

Vista la decisione della Commissione europea C(2014) 9947 del 15 dicembre 2014 con la quale a modifica, da ultimo, della richiamata decisione C(2007) 5930, viene rideterminata in complessivi euro 76.515.499,00 la quota di cofinanziamento nazionale pubblico del Programma Operativo Regionale Molise FESR 2007-2013;

Considerato che, in relazione alla riduzione della quota nazionale pubblica del POR Molise, stabilita con la predetta decisione C(2014) 9947, deve essere rideterminata in euro 76.515.499,00 la quota del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già disposte, per le annualità dal 2007 al 2013, con propri decreti n. 38/2008, n. 58/2008, n. 12/2010, n. 39/2010, n. 45/2011, n. 48/2012 e n. 63/2013;

Considerato che ai fini della suddetta rideterminazione occorre tenere conto del prefinanziamento del 7,5 per cento disposto con propri decreti n. 1/2008, n. 8/2008 e n. 29/2009 ammontante ad euro 9.131.513,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 30 gennaio 2015:

Decreta:

1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del Programma Operativo Regionale (POR) Molise FESR dell'obiettivo Competitività e occupazione 2007-2013, stabilita con decisione della Commissione europea C(2014) 9947 del 15 dicembre 2014, la quota di cofinanziamento nazionale del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento di cui in premessa è stabilita, per le annualità dal 2007 al 2013, complessivamente in euro 67.383.986,00 come specificato nell'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. La predetta assegnazione annulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di Rotazione disposte in favore del POR Molise, per le annualità dal 2007 al 2013 con i decreti direttoriali citati nelle premesse.

3. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del POR Molise FESR, per il periodo 2007-2013, è pari complessivamente ad euro 76.515.499,00, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

4. All'erogazione delle risorse spettanti in favore della Regione Molise provvede il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, sulla base delle domande di pagamento, inviate dalla stessa Regione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

5. La medesima Regione effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

6. La Regione Molise alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica del citato POR FESR 2007-2013.


7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2015

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2015

Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 435



**Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del
POR Molise FESR 2007-2013**

Annualità	Importi in euro
	L. 183/1987
2007	10.292.249,00
2008	10.498.094,00
2009	10.708.056,00
2010	10.922.218,00
2011	11.140.662,00
2012	11.363.475,00
2013	2.459.232,00
Totale	67.383.986,00
Prefinanziamento	9.131.513,00
Totale complessivo	76.515.499,00

15A01791

DECRETO 9 febbraio 2015.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Calabria FSE dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 6/2015).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;


Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari e, in particolare, l'art. 33, che prevede la revisione dei programmi operativi cofinanziati da detti fondi e l'art. 84, relativo alla liquidazione contabile dell'importo



versato a titolo di prefinanziamento nonché il Regolamento n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo (FSE);

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell'Italia (QSN) 2007-2013;

Vista la decisione C(2007) 6711 del 17 dicembre 2007 che adotta il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo sociale europeo (FSE) ai fini dell'obiettivo Convergenza nella Regione Calabria;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di Azione Coesione;

Vista la decisione della Commissione europea C(2014) 9755 del 12 dicembre 2014 con la quale a modifica, da ultimo, della richiamata decisione C(2007) 6711, viene rideterminata in complessivi euro 260.399.790,08 la quota di cofinanziamento nazionale pubblico del Programma Operativo Regionale Calabria FSE 2007-2013;

Considerato che, in relazione alla riduzione della quota nazionale pubblica del suddetto POR Calabria stabilita con la predetta decisione C(2014) 9755, deve essere rideterminata in euro 174.349.915,08 la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già disposte, per le annualità dal 2007 al 2013, con proprio decreto n. 10/2013;

Considerato che ai fini della suddetta rideterminazione occorre tenere conto del prefinanziamento del 7,5 per cento assegnato con propri decreti n. 2/2008, n. 5/2008 e n. 26/2009, ammontante ad euro 25.814.963,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 30 gennaio 2015:

Decreta:

1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del Programma Operativo Regionale (POR) Calabria FSE dell'obiettivo Convergenza 2007-2013, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9755 del 12 dicembre 2014, la quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento è stabilita, per le annualità dal 2007 al 2013, complessivamente in euro 148.534.952,08 come specificato nell'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. La predetta assegnazione annulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di Rotazione disposte in favore del POR Calabria, per le annualità dal 2007 al 2013, con il decreto direttoriale citato nelle premesse.

3. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del POR Calabria FSE, per il periodo 2007-2013, è pari complessivamente ad euro 174.349.915,08 come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

4. All'erogazione delle risorse spettanti in favore della Regione Calabria provvede il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, sulla base delle domande di pagamento, inviate dalla stessa Regione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

5. La medesima Regione effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

6. La Regione Calabria alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica del POR FSE 2007-2013.


7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2015

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2015

Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 436



ALLEGATO

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del POR Calabria FSE 2007-2013

Annualità	Importi in euro
	L. 183/1987
2007	23.452.148,00
2008	23.921.191,00
2009	24.399.615,00
2010	24.887.607,00
2011	25.385.359,00
2012	25.893.067,00
2013	595.965,08
Totale	148.534.952,08
Prefinanziamento	25.814.963,00
Totale complessivo	174.349.915,08

15A01792

DECRETO 9 febbraio 2015.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Sicilia FSE dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 7/2015).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari e, in particolare, l'art. 33, che prevede la revisione dei programmi operativi cofinanziati da detti fondi e l'art. 84, relativo alla liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento nonché il Regolamento n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo (FSE);



Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell'Italia (QSN) 2007-2013;

Vista la decisione C(2007) 6722 del 18 dicembre 2007 che adotta il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo sociale europeo (FSE) ai fini dell'obiettivo Convergenza nella Regione Siciliana;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di Azione Coesione;

Vista la decisione della Commissione europea C(2014) 9889 del 12 dicembre 2014 con la quale a modifica, da ultimo, della richiamata decisione C(2007) 6722, viene rideterminata in complessivi € 347.384.717,00 la quota di cofinanziamento nazionale pubblico del Programma Operativo Regionale Sicilia FSE 2007-2013;

Considerato che, in relazione alla riduzione della quota nazionale pubblica del suddetto POR Sicilia stabilita con la predetta decisione C(2014) 9889, deve essere rideterminata in € 208.430.830,00 la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già disposte, per le annualità dal 2007 al 2013, con propri decreti n. 47/2012 e n. 19/2013;

Considerato che ai fini della suddetta rideterminazione occorre tenere conto del prefinanziamento del 7,5 per cento assegnato con propri decreti n. 2/2008, n. 5/2008 e n. 26/2009, ammontante ad € 62.977.175,00;

Considerato che detto prefinanziamento assorbe completamente l'annualità 2013 (euro 37.786.304,00) ed in parte (per euro 25.190.871,00) l'annualità 2012 del programma;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 30 gennaio 2015:

Decreta:

1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del Programma Operativo Regionale (POR) Sicilia FSE dell'obiettivo Convergenza 2007-2013, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9889 del 12 dicembre 2014, la quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento è stabilita, per le annualità dal 2007 al 2013, complessivamente in € 145.453.655,00 come specificato nell'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. La predetta assegnazione annulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di rotazione disposte in favore del POR Sicilia, per le annualità dal 2007 al 2013, con i decreti direttoriali citati nelle premesse.

3. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del POR Sicilia FSE, per il periodo 2007-2013, è pari complessivamente ad € 208.430.830,00 come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

4. All'erogazione delle risorse spettanti in favore della Regione Siciliana provvede il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, sulla base delle domande di pagamento, inviate dalla stessa Regione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

5. La medesima Regione effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

6. La Regione Siciliana alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica del POR FSE 2007-2013.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2015

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2015

Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n.

437



Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 del POR Sicilia FSE 2007-2013

Annualità	Importi in euro
	L. 183/1987
2007	31.488.587,00
2008	23.697.785,00
2009	25.190.870,00
2010	31.488.588,00
2011	29.389.348,00
2012	4.198.477,00
2013	-
Totale	145.453.655,00
Prefinanziamento	62.977.175,00
Totale complessivo	208.430.830,00

15A01793

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 febbraio 2015.

Approvazione del programma, per la regione Veneto, per la realizzazione di strutture sanitarie extra ospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino di medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 2008, n. 126;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante «Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81;

Visto l'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e s.m., contenente disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 31 marzo 2015 il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e che prevede la possibilità per le regioni di modificare entro il 15 giugno 2014 i programmi presentati in precedenza al fine di provvedere alla riqualificazione dei Dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo dei posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie e di destinare le risorse alla realizzazione e riqualificazione delle sole strutture pubbliche;

Visto, altresì, il comma 2, del suddetto art. 3-ter, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti ad integrazione di



quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la definizione, ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le tabelle F ed E delle leggi 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183, 24 dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147 e 23 dicembre 2014 n. 190;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto il comma 6 del citato art. 3-ter, che autorizza «la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013 e stabilisce che “le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge

11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione... All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.»;

Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 20, della citata legge n. 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato art. 3-ter del decreto legge n. 211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro, sono state operati riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Preso atto che sull'importo di 120 milioni di euro — previsto per l'anno 2012 per il finanziamento del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari — è stata applicata proporzionalmente la predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro;

Considerato che, per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro è stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma 1-quinquies del decreto-legge n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalità di cui al citato art. 3-ter, comma 6, del decreto legge n. 211/2011:

esercizio 2012: 117.055.955,00 euro;

esercizio 2013: 56.752.036,00 euro,

per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro;



Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e s.m., come rideterminato dalle disposizioni su indicate;

Dato atto che il su indicato decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 ripartisce alla regione Veneto la somma di € 11.587.256,75, e all'art. 1, comma 2 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola Regione, con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»;

Preso atto che il programma presentato dalla regione Veneto con nota prot. n. 518482 del 28 novembre 2013 e approvato con deliberazione di giunta regionale n. 2064 del 19 novembre 2013 e integrato con deliberazione di giunta regionale n. 497 del 4 aprile 2014, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 11.007.650,00, prevede:

la realizzazione dell'intervento denominato «Struttura sanitaria extra ospedaliera per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari comune di Nogara (VR)», per un importo a carico dello Stato pari a € 11.007.650,00;

la determinazione di una quota residuale pari a € 579.606,75, che sarà utilizzata dalla regione per il potenziamento dei servizi psichiatrici regionali, come previsto dal citato art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e s.m.;

Acquisito, verbale prot. n. 149526654 del 18 novembre 2014, il parere espresso dagli Uffici competenti delle Direzioni generali della programmazione sanitaria e della prevenzione, sulla base delle disposizioni e dei requisiti stabiliti dal decreto interministeriale 1° ottobre 2012, dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012, da quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 e dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81;

Dato atto che il Ministero della salute provvederà con successivo decreto all'assegnazione delle risorse residue pari a € 579.606,75, per la realizzazione degli interven-

ti che saranno successivamente proposti dalla Regione Veneto per incrementare la realizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e favorire misure alternative all'internamento;

Acquisito, prot. n. 25719 del 16 dicembre 2014, il concerto tecnico finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro della salute del 24 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 2014, n. 198, con il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato, Dott. Vito De Filippo;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c) del sopracitato decreto, il Sottosegretario di Stato è delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi alla materia di sanità penitenziaria e salute mentale limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il programma di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2064 del 19 novembre 2013, integrata con deliberazione di Giunta regionale n. 497 del 4 aprile 2014, presentato dalla regione Veneto che prevede la realizzazione dell'intervento denominato «Struttura sanitaria extra ospedaliera per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari comune di Nogara (VR)», per un importo a carico dello Stato pari a € 11.007.650,00.

Art. 2.

1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonché le tabelle F ed E delle leggi 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183, 24 dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147 e 23 dicembre 2014 n. 190, è assegnata alla Regione Veneto la somma di € 11.007.650,00 per la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 1.

2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.



Art. 3.

1. La regione Veneto trasmette al Ministero della salute gli atti di approvazione del progetto di realizzazione dell'intervento di cui all'art. 1.

2. La regione Veneto dà comunicazione al Ministero della salute dell'indizione della gara di appalto, della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio della struttura.

Art. 4.

Il Ministero della salute provvederà con successivo decreto all'assegnazione delle risorse residue pari a € 579.606,75, per la realizzazione degli interventi che saranno successivamente proposti dalla regione Veneto per incrementare la realizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e a favorire misure alternative all'internamento.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2015

Il Sottosegretario di Stato: DE FILIPPO

15A01787

DECRETO 11 febbraio 2015.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva fosfonato di sodio approvata con regolamento (UE) n. 832/2013 della Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le di-

rettive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/1 28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115, recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119, recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10, recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";



Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente “Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari”, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

Considerato che la sostanza attiva fosfonato di disodio è stata approvata con il regolamento (UE) n. 832/2013 della Commissione, fino al 31 gennaio 2024, in conformità al regolamento (CE) n.1107/2009 e modificando di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento è previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque dimostrare di potervi accedere e dimostrino, altresì, di rispettare le condizioni dell’allegato del reg. (UE) n. 832/2013 ad esclusione di quelle riportate nella colonna relativa alle disposizioni specifiche;

Considerato che la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi può essere concessa fino al 31 gennaio 2024, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva stessa, fatta salva la presentazione entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 832/2013 della Commissione, di un dossier adeguato alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione con i dati non presenti all’atto della registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, avvenuta ai sensi

dell’art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché ai dati indicati nella colonna delle “disposizioni specifiche” dell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva in questione;

Considerato che detti dossier adeguati saranno oggetto di una nuova valutazione secondo i principi uniformi di cui all’art. 29, paragrafo 6 del Reg. 1107/2009, secondo i tempi stabiliti dall’art. 2, par. 2, parte a) del regolamento (UE) n. 1175/2013 della Commissione;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari in questione, fino al 31 gennaio 2024, termine dell’approvazione della sostanza attiva fosfonato di disodio, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dal regolamento (UE) della Commissione n. 1175/2013;

Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

Sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 31 gennaio 2024, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva fosfonato di disodio, i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dal Regolamento (UE) della Commissione n. 832/2013 di approvazione della sostanza attiva medesima, che prevede la presentazione di un fascicolo adeguato ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai dati indicati nella colonna delle “disposizioni specifiche” dell’allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva, fosfonato di disodio. Detti fascicoli saranno nuovamente valutati alla luce dei principi uniformi di cui all’art. 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all’Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2015

Il direttore generale: RUOCCO



Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva fosfonato di disodio ri-registrati provvisoriamente fino al 31 gennaio 2024.

N. Reg.	Prodotto	Impresa
12453	MILDICUT	ISK BIOSCENCES EUROPE N.V
14900	KENKIO	ISK BIOSCENCES EUROPE N.V
14914	YSAYO	ISK BIOSCENCES EUROPE N.V



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

YSAYO
(SOSPENSIONE CONCENTRATA)
 Fungicida per la lotta contro la
 Peronospora della vite

YSAYO
 Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
 Sociali N. 14914 del 10/02/2011

COMPOSIZIONE

Cyazofamid puro	g	2,03 (=25 g/L)
Fosfonato di disodio puro	g	20,32 (=250 g/L)
Coformulanti q.b.a	g	100



ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.

Pegasus Park, De Kleeflaan 12B, Bus 9
 B-1831 Diegem (Belgio)
 Tel. 0032-2-6278611

Distribuito da

Belchim Crop Protection Italia SpA
 Via Fratelli Rosselli n°3/2 - 20019 Settimo Milanese (MI)
 Tel. 02 33599422

Contenuto: 100- 200-250-500 ml 1-2-5-10-15 L Partita n°

Stabilimento di produzione:

S.T.I. Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (Ravenna)

INDICAZIONI DI PERICOLO: H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

REAZIONE: Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Conservare la confezione ben chiusa in un luogo fresco e asciutto. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Avvertenze: Durante l'applicazione evitare la deriva. Assicurarsi che il prodotto tal quale e la soluzione di irrorazione non contaminino corsi d'acqua. Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 5 m.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

YSAYO è un fungicida che presenta un'eccellente attività nei confronti dei funghi della classe Oomycetes, in particolar modo contro Peronospora della vite (*Plasmopara viticola*). Svolge azione protettiva e deve pertanto essere applicato prima dell'attacco della malattia. A seconda della pressione della malattia assicura un buon controllo per un periodo fino a 14 giorni.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Vite: contro Peronospora (*Plasmopara viticola*) il primo trattamento deve essere effettuato al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia.

Le dosi d'impiego riferite a volume normale (volumi d'acqua 10 hl/ha) sono di **350-450 ml/ha**.

Nel caso si utilizzino volumi d'acqua inferiori o maggiori, aumentare o diminuire proporzionalmente la dose per ettolitro in modo tale da distribuire per ettaro 3,5-4,5 L di prodotto.

Nel caso di moderata pressione della malattia o quando la vite non è ancora stata attaccata, ripetere i trattamenti a 12-14 giorni di distanza alla dose di 4,5 L/ha; questo intervallo è sufficiente a prevenire lo sviluppo della malattia. In caso di forti attacchi o di rapido accrescimento della vegetazione, gli intervalli tra i trattamenti devono essere ridotti a 8-10 giorni alla dose di 3,5 L/ha.

Non eseguire più di 4 trattamenti nell'arco della stagione.

Avvertenze agronomiche: Il prodotto non influenza negativamente la fermentazione e la qualità dei vini. Nessun effetto negativo nei confronti degli acari utili.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE
 Riempire la botte dell'irroratrice con almeno il 50% di acqua e, mantenendo in agitazione la massa, aggiungere la quantità prevista di YSAYO, quindi aggiungere la restante quantità d'acqua. Mantenere la soluzione in agitazione fino all'applicazione di tutto il prodotto. Non preparare mai un quantitativo di soluzione di irrorazione in eccedenza a quello richiesto per il trattamento.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con i prodotti a base di: mancozeb, azoxystrobin, pyrimethanil, fluazinam, cymoxani, deltametrina, pirimicarb, abamectina, lambda-cialotrina, cyromazine, clorpirifos, metamidophos, imidacloprid, tebufenozide, bacillus thuringensis, buprotazin e con olio di vaselina e fertilizzanti fogliari a base di idrolizzati proteici.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti su vite 21 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.


NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10/02/2011 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 29 luglio 2014



ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

YSAYO	
(SOSPENSIONE CONCENTRATA)	
Fungicida per la lotta contro la Peronospora della vite	
YSAYO Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali N. 14914 del 10/02/2011	
COMPOSIZIONE	Contenuto: 100 ml Partita n°
Cyazofamid puro	g 2,03 (=25 g/L)
Fosfonato di disodio puro	g 20,32 (=250 g/L)
Coformulanti q.b.a	g 100
	
ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	
<i>Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, Bus 9 - B-1831 Diegem (Belgio)</i>	
<i>Tel. 0032-2-6278611</i>	
Distribuito da Belchim Crop Protection Italia SpA	
Via Fratelli Rosselli n°3/2 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Tel. 02 33599422	
Stabilimento di produzione: S.T.I. Solfotecnica Italiana SpA – Cotignola (Ravenna)	
INDICAZIONI DI PERICOLO: H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.	
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.	
REAZIONE: ---	
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.	
SMALTIMENTO: P601 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.	
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.	

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI****IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO****IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10/02/2011 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 29 luglio 2014



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

KENKIO
(SOSPENSIONE CONCENTRATA)
Fungicida per la lotta contro la
Peronospora della vite

KENKIO
Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali N. 14900 del 05/10/2011

COMPOSIZIONE	
Cyazofamid puro	g 2,03 (=250 g/L)
Fosfonato di disodio puro	g 20,32 (=250 g/L)
Coformulanti q.b.a	g 100



ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.
Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, Bus 9
B-1831 Diegem (Belgio)

Tel. 0032-2-6278611

Distribuito da
Belchim Crop Protection Italia SpA
Via Fratelli Rosselli n°3/2 - 20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 02 33599422

Contenuto: 100- 200-250-500 ml 1-2-5-10-15 L Partita n°
Stabilimento di produzione:

S.T.I. Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (Ravenna)

INDICAZIONI DI PERICOLO: H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

REAZIONE: ...

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Conservare la confezione ben chiusa in un luogo fresco e asciutto. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Avvertenze: Durante l'applicazione evitare la deriva. Assicurarsi che il prodotto tal quale e la soluzione di irrorazione non contaminino corsi d'acqua. Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 5 m.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consulti intervalli di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

KENKIO è un fungicida che presenta un'eccellente attività nei confronti dei funghi della classe Oomycetes, in particolare modo contro Peronospora della vite (*Plasmopara viticola*). Svolge azione protettiva e deve pertanto essere applicato prima dell'attacco della malattia. A seconda della pressione della malattia assicura un buon controllo per un periodo fino a 14 giorni.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Vite: contro Peronospora (*Plasmopara viticola*) il primo trattamento deve essere effettuato al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia. Le dosi d'impiego riferite a volume normale (volumi d'acqua 10 hl/ha) sono di **350-450 ml/ha**.

Nel caso si utilizzino volumi d'acqua inferiori o maggiori, aumentare o diminuire proporzionalmente le dosi per ettolitro in modo tale da distribuire per ettaro **3,5-4,5 L** di prodotto. Nel caso di moderata pressione della malattia o quando la vite non è ancora stata attaccata, ripetere i trattamenti a 12-14 giorni di distanza alla dose di **4,5 L/ha**; questo intervallo è sufficiente a prevenire lo sviluppo della malattia. In caso di forti attacchi o di rapido accrescimento della vegetazione, gli intervalli tra i trattamenti devono essere ridotti a 8-10 giorni alla dose di **3,5 L/ha**.

Non eseguire più di 4 trattamenti nell'arco della stagione.

Avvertenze agronomiche: Il prodotto non influenza negativamente la fermentazione e la qualità dei vini. Nessun effetto negativo nei confronti degli acari utili.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE

Riempire la botte dell'irroratrice con almeno il 50% di acqua e, mantenendo in agitazione la massa, aggiungere la quantità prevista di KENKIO, quindi aggiungere la restante quantità d'acqua. Mantenere la soluzione in agitazione fino all'applicazione di tutto il prodotto. Non preparare mai un quantitativo di soluzione di irrorazione in eccedenza a quello richiesto per il trattamento.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con i prodotti a base di: mancozeb, azoxystrobin, pyrimethanil, fluazinam, cymoxanil, deltamethrina, pirimicarb, abamectina, lambda-cialotrina, cyromazine, clorpirifos, metamidofos, imidacloprid, tebufenozide, bacillus thuringiensis, buprofezin e con olio di vaselina e fertilizzanti fogliari a base di idrolizzati proteici.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti su vite 21 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.


NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 05/10/2011 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 35/2012, con validità dal 29 luglio 2014




ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

KENKIO		
(SOSPENSIONE CONCENTRATA)		
Fungicida per la lotta contro la Peronospora della vite		
KENKIO Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali N. 14900 del 05/10/2011		
COMPOSIZIONE		
Cyazofamid puro	g 2,03 (=25 g/L)	Contenuto: 100 ml
Fosfonato di disodio puro	g 20,32 (=250 g/L)	Partita n°
Coformulanti q.b.a	g 100	
 ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V. <i>Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, Bus 9 - B-1831 Diegem (Belgio)</i> <i>Tel. 0032-2-6278611</i>		
Distribuito da Belchim Crop Protection Italia SpA Via Fratelli Rosselli n°3/2 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Tel. 02 33599422 Stabilimento di produzione: S.T.I. Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (Ravenna)		
INDICAZIONI DI PERICOLO: H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. REAZIONE: --- CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.		

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 05/10/2011 e modificata ai sensi del
 Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012
 con validità dal 29 luglio 2014



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

MILDICUT
(SOSPENSIONE CONCENTRATA)
Fungicida per la lotta contro la
Peronospora della vite

MILDICUT
Registrazione Ministero della Salute N. 12453 del 14/12/2004
COMPOSIZIONE
Cyazofamid puro g 2,03 (=25 g/L)
Fosfonato di disodio puro g 20,32 (=250 g/L)
Coformulanti q.b.a g 100



ISK BIOSCIENCES EUROPEAN N.V.
Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, Bus 9
B-1831 Diegem (Belgio)
Tel. 0032-2-6278611

Distribuito da
Belchim Crop Protection Italia SpA
Via Fratelli Rosselli n°32 - 20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 02 33599422

Contenuto: 100- 200-250-500 ml 1-2-5-10-15 L Parità n°

Stabilimenti di produzione:
ISHIHARA SANGYO KAISHA Ltd. - Yokkaichi, Giappone

ORGACHIM - Oissei, Francia

S.T.I. Sofiotecnica Italiana SpA - Cotignola (Ravenna)

INDICAZIONI DI PERICOLO: H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

REAZIONE: ---
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare la confezione ben chiusa in un luogo fresco e asciutto. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Avvertenze: Durante l'applicazione evitare la deriva. Assicurarsi che il prodotto tal quale e la soluzione di irrorazione non contaminati corsi d'acqua. Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 5 m.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
MILDICUT è un fungicida che presenta un'eccellente attività nei confronti dei funghi della classe Oomycetes, in particolare modo contro Peronospora della vite (*Plasmopara viticola*).
Svolge azione protettiva e deve pertanto essere applicato prima dell'attacco della malattia. A seconda della pressione della malattia assicura un buon controllo per un periodo fino a 14 giorni.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Vite: contro Peronospora (*Plasmopara viticola*) il primo trattamento deve essere effettuato al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia.
Le dosi d'impiego riferite a volume normale (volumi d'acqua 10 l/ha) sono di **350-450 ml/ha**.

Nel caso si utilizzino volumi d'acqua inferiori o maggiori, aumentare o diminuire proporzionalmente la dose per ettolitro in modo tale da distribuire per ettaro 3,5-4,5 L di prodotto.

Nel caso di moderata pressione della malattia o quando la vite non è ancora stata attaccata, ripetere i trattamenti a 12-14 giorni di distanza alla dose di 4,5 L/ha; questo intervallo è sufficiente a prevenire lo sviluppo della malattia. In caso di forti attacchi o di rapido accrescimento della vegetazione, gli intervalli tra i trattamenti devono essere ridotti a 8-10 giorni alla dose di 3,5 L/ha.
Non eseguire più di 4 trattamenti nell'arco della stagione.

Avvertenze agronomiche: Il prodotto non influenza negativamente la fermentazione e la qualità dei vini. Nessun effetto negativo nei confronti degli acari utili.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE
Riempiere la botte dell'irroratrice con almeno il 50% di acqua e, mantenendo in agitazione la massa, aggiungere la quantità prevista di MILDICUT, quindi aggiungere la restante quantità d'acqua. Mantenere la soluzione in agitazione fino all'applicazione di tutto il prodotto. Non preparare mai un quantitativo di soluzione di irrorazione in eccedenza a quello richiesto per il trattamento.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è miscibile con i prodotti a base di: mancozeb, azoxystrobin, pyrimethanil, fluazinam, cymoxanil, deltametrina, pirimicarb, abamectina, lambda-cialotrina, cyromazine, clorpirifos, metamidofos, imidacloprid, tebufenozide, bacillus thuringensis, buprofezin e con olio di vaselina e fertilizzanti fogliari a base di idrolizzati proteici.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti su vite 21 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.


NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21/10/2009 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 29 luglio 2014



ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

MILDICUT		
(SOSPENSIONE CONCENTRATA)		
Fungicida per la lotta contro la Peronospora della vite		
MILDICUT Registrazione Ministero della Salute N. 12453 del 14/12/2004		
COMPOSIZIONE		Contenuto: 100 ml
Cyazofamid puro	g 2,03 (=25 g/L)	Partita n°
Fosfonato di disodio puro	g 20,32 (=250 g/L)	
Coformulanti q.b.a	g 100	
		
ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.		Distribuito da
<i>Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, Bus 9</i>		Belchim Crop Protection Italia SpA
<i>B-1831 Diegem (Belgio)</i>		Via Fratelli Rosselli n°3/2 - 20019 Settimo Milanese (MI)
<i>Tel. 0032-2-6278611</i>		Tei. 02 33599422
		Stabilimenti di produzione:
		ISHIHARA SANGYO KAISHA Ltd.
		Yokkaichi, Giappone
		ORGACHIM - Oissel, Francia
		S.T.I. Solfotecnica Italiana SpA
		Cotignola (Ravenna)
INDICAZIONI DI PERICOLO: H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.		
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.		
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.		
REAZIONE: ---		
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.		
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.		
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.		

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI****IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO****IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21/10/2009 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012 con validità dal 29 luglio 2014



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 febbraio 2015.

Sostituzione del numero identificativo del punzone assegnato ad un esperto appartenente all'organismo notificato Bureau Veritas Italia S.p.a., riconosciuto con decreto 29 gennaio 2010.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Visto il decreto dirigenziale 29 gennaio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 18 febbraio 2010 con cui la sono stati riconosciuti gli esperti, appartenenti al personale tecnico dell'organismo notificato «Bureau Veritas Italia S.p.a.» n. 1370, per l'esecuzione delle prove sulle cisterne dei carri-cisterna ai sensi del paragrafo 6.8.2.4.6 del regolamento concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID);

Visto decreto dirigenziale del 1° febbraio 2013, prot. n. 18/DIV3/RD, riguardante la nomina delle commissioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35;

Vista la nota prot. n. N0013/15/PC/mc del 29 gennaio 2015 con cui la società «Bureau Veritas Italia» ha informato la commissione per le attività previste dal comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, dell'avvenuto smarrimento a seguito di furto del punzone con identificativo BVIT 01 assegnato al sig. Paolo Sannia;

Vista la copia della denuncia di furto, protocollo verbale n. BGCS25 2015 VD 900106 depositata il giorno 29 gennaio 2015 alle ore 10:01, presso la staz. CC di Osio Sotto dal sig. Paolo Sannia;

Vista la richiesta presentata dall'organismo «Bureau Veritas Italia S.p.a.» con la succitata nota (prot. n. N0013/15/PC/mc del 29 gennaio 2015) di assegnazione al sig. Sannia di un nuovo punzone con identificativo BV IT08, di cui viene fornita copia della relativa stampa immagine, ai fini della successiva notifica presso il segretariato dell'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF);

Considerato che l'ispettore in questione fa parte del personale tecnico dell'organismo notificato «Bureau Veritas Italia S.p.a.» ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, di attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili (direttiva TPED);

Preso atto del fatto che con nota prot. n. 3308 del 9 febbraio 2015 la commissione per le attività previste dal comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, ha richiesto all'OTIF la revoca del punzone con identificativo BV IT01 dalla lista degli esperti riconosciuti per l'esecuzione delle prove sulle cisterne dei carri-cisterna ai sensi del paragrafo 6.8.2.4.6;

Decreta:

Art. 1.

1. È annullato il punzone con numero identificativo BV IT01 assegnato al p.i. Paolo Sannia facente parte del personale tecnico della società «Bureau Veritas Italia S.p.a.», con sede a Milano in via Miramare n. 15, e riconosciuto esperto per la esecuzione delle prove sulle cisterne dei carri-cisterna, ai sensi del paragrafo 6.8.2.4.6 del RID con decreto dirigenziale 29 gennaio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 18 febbraio 2010.

2. Al p.i. Paolo Sannia è assegnato il seguente numero identificativo del punzone: BV IT08.

3. Le caratteristiche del punzone sono riportate nell'allegato 1 del presente decreto.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a notificare presso il segretariato dell'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), il nominativo del sopraindicato esperto, il nuovo numero identificativo e le caratteristiche del relativo punzone.

Art. 2.

1. Al decreto dirigenziale 29 gennaio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 18 febbraio 2010 risulta pertanto modificato come di seguito:

al comma 1 dell'art. 1 sostituire il numero identificativo BV IT01 del punzone con il numero BV IT08;

nell'allegato 1 sostituire le caratteristiche del punzone BV IT01 con quelle BV IT08 riportate nell'allegato 1 del presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 23 febbraio 2015

Il capo del dipartimento: FUMERO

ALLEGATO I



15A01786



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 febbraio 2015.

Riconoscimento del Consorzio tutela vini della Maremma Toscana e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Maremma Toscana».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata il 5 aprile 2013 dal Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana, con sede legale in Grosseto, via Pietro Micca, n. 39, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 del citato art. 17 per la DOC "Maremma toscana";

Considerato che la DOC "Maremma toscana" è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del d.lgs. 61/2010 e, pertanto, è una delle denominazioni protette ai sensi dell'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC "Maremma toscana". Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia Spa, con nota prot. n. S29/2015/532/T del 6 febbraio 2015, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione citata;



Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 61/2010 per la DOC "Maremma toscana";

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 del d.lgs. 61/2010 per la DOC "Maremma toscana". Tale denominazione risulta iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana, con sede legale in Grosseto, via Pietro Micca, n. 39, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione "Maremma toscana".

Art. 3.

1. Il Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Maremma toscana, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 18 febbraio 2015

Il direttore generale: GATTO

15A01782

DECRETO 24 febbraio 2015.

Cancellazione di una varietà di foraggiera dal relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;



Visto il proprio decreto dell'11 aprile 2012 con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di favino «Laura» indicata nel dispositivo, per la quale è stato indicato a suo tempo il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Vista la richiesta del responsabile della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo, volta ad ottenere la cancellazione della varietà medesima dal registro nazionale;

Considerato che la varietà per la quale è stata chiesta la cancellazione non riveste particolare interesse in ordine generale;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto elencata varietà, iscritta nel registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, è cancellata dal registro medesimo:

specie: favino; codice SIAN: 12555; varietà: «Laura»; decreto iscrizione: decreto ministeriale 11 aprile 2012; responsabile della conservazione in purezza: «Agri Obtentions».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

15A01819

DECRETO 24 febbraio 2015.

Variatione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agrarie indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato a suo tempo il relativo nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Considerate le richieste degli interessati volte a ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altre ditte con precedenti decreti, viene modificata come di seguito riportato:



Specie	Codice SIAN	Varietà	Vecchio Responsabile	Nuovo Responsabile
Erba medica	444	La Rocca	Sementi Samoggia S.A. S.r.l.	Saatbau Linz
Erba medica	3747	Elena	Bottos sementi S.r.l.	Zanandrea Sementi S.r.l.
Loglio d'Italia	13813	DS Marina	D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.	Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & c. S.a.s.
Loglio d'Italia	13812	DS Idefix	D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio S.r.l.	Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & c. S.a.s.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

15A01820

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 gennaio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Splendor», in Borgo a Mozzano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane, a seguito delle revisione effettuata, ha chiesto che la società "Cooperativa Splendor" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 9.354,00, si riscontra una massa debitoria di € 133.442,00 e un patrimonio netto negativo di € -166.629,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Cooperativa Splendor", con sede in Borgo a Mozzano (LU) (codice fiscale 01436830465) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Ida Antonacci, nata a Portici (NA) il 17 ottobre 1974, e domiciliata in Lucca, via di Poggio, n. 34.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2015

*D'Ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto*
COZZOLI

15A01816

DECRETO 16 gennaio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «CO.GE.S. società cooperativa consortile», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza, con la quale la Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «CO.GE.S. Società Cooperativa Consortile» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale risulta che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa riferito all'esercizio 31 dicembre 2010 ha un attivo patrimoniale pari a € 751.056,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.GE.S. Società Cooperativa Consortile» con sede in Firenze (codice fiscale 05300150488) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Simone Sardelli, nato a San Gimignano (SI) il 27 aprile 1969 e domiciliato in Empoli (FI), via dei Cappuccini, 71/C.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2015

*D'Ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto*
COZZOLI

15A01817



DECRETO 16 gennaio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coopersole società cooperativa edilizia in liquidazione», in Montelupo Fiorentino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Coopersole società cooperativa edilizia in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2008, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 566.581,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.314.831,00 ed un patrimonio netto negativo pari a € -762.126,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coopersole società cooperativa edilizia in liquidazione», con sede in Montelupo Fiorentino (Firenze) - (codice fiscale n. 04929190488) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Simone Sardelli, nato a San Gimignano (Siena) il 27 aprile 1969 e domiciliato in Empoli (Firenze), via dei Cappuccini n. 71/C.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2015

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI*

15A01818

DECRETO 20 gennaio 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Crono Work società cooperativa», in Macerata.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2014, n. 450/2014, con il quale la società cooperativa «Crono Work Società Cooperativa», con sede in Macerata, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Andrea Urbani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 19 novembre 2014, pervenuta in data 26 novembre 2014, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;


Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Antonio de Cicco, nato a Roma il 7 giugno 1959 e domiciliato in Roma, via Gian Domenico Romagnosi n. 1/b, in sostituzione del dott. Andrea Urbani, rinunciatario.



Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 gennaio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A01654

DECRETO 20 gennaio 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Produttori Insieme società agricola cooperativa siglabile in Co.Pro. Vit società agricola cooperativa», in Capriata D'Orba.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2014, n. 395/2014, con il quale la società cooperativa "Produttori Insieme Società Agricola Cooperativa Siglabile in CO.PRO.VIT Società Agricola Cooperativa", con sede in Capriata D'Orba (AL), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il prof. Vittorio Moro ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 14 novembre 2014, pervenuta in data 26 novembre 2014, con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 37, l. fall.;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Roberta Caviglia (codice fiscale CVGRRT64S42A1821), nata ad Alessandria il 2 novem-

bre 1964, ivi domiciliata in corso IV Novembre, 9, in sostituzione del prof. Vittorio Moro, deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 gennaio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A01655

DECRETO 10 febbraio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Risorse - società cooperativa sociale in liquidazione», in Rimini e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;


Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Risorse - Società Cooperativa Sociale in Liquidazione";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 410.676,00, si riscontra una massa debitoria di € 736.582,00 ed un patrimonio netto negativo di € -417.567,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che il legale rappresentante della suddetta società con nota pervenuta il 19 novembre 2014, ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre dichiarando che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;



Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Risorse - Società Cooperativa Sociale in liquidazione", con sede in Rimini (codice fiscale 03803190408) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Roberta Lombardi, nata a Altamura (BA) il 3 aprile 1982, e domiciliata in Rimini, via dei Caduti di Marzabotto, n. 36.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2015

*D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI*

15A01815

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 marzo 2015.

Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Lombardia nei giorni dall'11 al 22 novembre 2014. (Ordinanza n. 226).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015, con la quale è stato dichiarato, fino al centotantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Lombardia nei giorni dall'11 al 22 novembre 2014;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nei territorio interessato dagli eventi in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia;

Dispone:

Art. 1.

Nomina commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Direttore generale sicurezza, protezione civile ed immigrazione della regione Lombardia è nominato commissario delegato.


2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento, delle province interessate, nonché delle strutture organizzative e del personale della regione Lombardia e degli enti pubblici dipendenti.

3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.



4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. I contributi sono erogati agli enti locali previo reconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015, nel limite massimo di € 9.000.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. La regione Lombardia ed i comuni interessati sono autorizzati a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro dieci giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato può provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-bis e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;


decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 5.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d), comma 2 dell'art. 5, della legge n. 225/1992

1. Il commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti ed inviate alla regione. Il commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle



informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.

Art. 6.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/vincolati;

b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera a) avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.


Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziare con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.



Art. 10.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario e misure urgenti per assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni

1. Il commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dall'11 al 22 novembre 2014. Il medesimo commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore pro-capite, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata.

2. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza, ivi comprese quelle dirette ad assicurare la piena capacità operativa e di risposta del sistema regionale di protezione civile, fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di quaranta unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 3 e, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie oltre che, limitatamente

alle misure di cui al comma 2, sono definite le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

4. Al fine di assicurare la tempestività ed efficienza delle azioni di soccorso e di assistenza alle popolazioni nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui in premessa mediante il mantenimento della piena capacità operativa e di intervento del volontariato e della colonna mobile della regione Lombardia, in considerazione delle aggravate condizioni di rischio presenti su detti territori in conseguenza dei medesimi eventi, il commissario delegato, nell'ambito del piano di cui all'art. 1, comma 3, è autorizzato a destinare fino ad un massimo di € 500.00,00 a misure urgenti da adottare a cura della Direzione generale sicurezza, protezione civile, immigrazione della regione medesima.

Art. 11.

Relazione del commissario delegato

1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2015

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it sezione «provvedimenti».

15A01784

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

PROVVEDIMENTO 3 marzo 2015.

Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione.

IL CONSIGLIO

Vista la legge 11 agosto 2014, n.114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) e, in particolare, l'art. 19, recante «soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legge 31 agosto 2013 n. 101;

Visto il Piano di Riordino predisposto dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19, terzo comma, decreto legge n. 90/2014, n. 90, convertito in legge n. 114/2014;



Visto il «regolamento di organizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» approvato dal Consiglio dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con delibera del 20 dicembre 2007 e ss.mm. che, negli articoli da 3 a 12, disciplina il funzionamento del Consiglio;

Visto il «regolamento recante l'organizzazione e il funzionamento della commissione per la valutazione e la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche», approvato dalla Commissione per la valutazione e la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche con delibera del 4 luglio 2012, che agli articoli 2, 2-bis, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 disciplina il funzionamento della Commissione;

Ritenuto, a seguito della soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e della attribuzione delle relative funzioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, di dover adottare un regolamento sul funzionamento del Consiglio che tenga conto delle specificità della nuova struttura istituzionale, abrogando tutte le sopra citate disposizioni regolamentari adottate in materia dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dalla Commissione per la valutazione e la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento:

- a) l'espressione «Autorità» indica l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b) l'espressione «Consiglio» indica il Consiglio dell'Autorità;
- c) l'espressione «Presidente» indica il Presidente dell'Autorità;
- d) l'espressione «Componenti» indica i membri del Consiglio, compreso il Presidente;
- e) l'espressione «legge Anticorruzione», indica la legge 6 novembre 2012 n. 190;
- f) l'espressione «Segretario generale» indica il Segretario generale dell'Autorità.

Art. 2.

Presidente

1. Il Presidente:

rappresenta l'Autorità nei rapporti con gli organi dello Stato e con le altre istituzioni nazionali e internazionali;

convoca le riunioni del Consiglio, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne dirige i lavori;

assegna ad uno o più Consiglieri, anche congiuntamente, la trattazione e/o l'approfondimento di specifiche problematiche e/o di criticità contingenti;

vigila sulla corretta attuazione da parte del Segretario generale degli indirizzi e delle decisioni adottate dal Consiglio;

sottoscrive e dispone la pubblicazione dei provvedimenti dell'Autorità;

esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal regolamento.

2. Il Presidente può adottare provvedimenti di necessità e di urgenza, che devono essere sottoposti a ratifica dal Consiglio nella prima riunione successiva alla loro adozione.

3. In caso di cessazione dall'incarico per dimissioni, decadenza, impedimento permanente, il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio e alle autorità competenti ad avviare il procedimento di nomina.

Art. 3.

Consiglieri

1. Nell'adempimento delle funzioni connesse al proprio mandato, ciascun Consigliere ha piena libertà d'iniziativa, di opinione e di voto.

2. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute consiliari ed a tutte le connesse attività preparatorie. Sul sito istituzionale dell'Autorità viene pubblicata semestralmente una tabella riassuntiva del tasso di presenza e di assenza dei Consiglieri alle sedute.

3. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Autorità.

4. I Consiglieri possono essere autorizzati o delegati dal Presidente o dal Consiglio a partecipare, in rappresentanza dell'Autorità a incontri, audizioni, commissioni o altre manifestazioni.

Art. 4.

Incompatibilità e cessazione dalla carica dei Componenti

1. Ove il Presidente o un Consigliere incorra in una delle cause di incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli può esercitare l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa di incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Consiglio ne dichiara la decadenza. Il Presidente ne dà comunicazione alle autorità competenti ad avviare il procedimento di nomina. Ove l'incompatibilità riguardi il Presidente, il medesimo procedimento è avviato e proseguito dal Consiglio.

2. Alle riunioni nelle quali si adottano le deliberazioni di cui al comma precedente non partecipa l'interessato.



3. Le dimissioni sono presentate al Consiglio, il quale assegna un termine decorso il quale diventano irrevocabili. Delle dimissioni definitive il Consiglio dà tempestivamente comunicazione alle autorità competenti ad avviare il procedimento di nomina.

4. In caso di cessazione dalla carica del Presidente o di un Consigliere per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Consiglio ne dà notizia alle autorità competenti ad avviare il procedimento di nomina.

Art. 5.

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio delibera gli atti regolamentari di carattere generale, adotta i provvedimenti di ordine, di regolazione e sanzionatori, nonché quelli in materia di organizzazione e funzionamento dell'Autorità.

2. Sono di competenza del Consiglio tutti gli atti di programmazione finanziaria e gestione del personale, ivi compresa l'assunzione dei dirigenti e il conferimento dei relativi incarichi.

3. Il Consiglio delibera sulla base delle istruttorie predisposte dagli uffici competenti.

4. Il Consiglio può individuare, con il regolamento di organizzazione o con separati atti di indirizzo, gli atti di propria competenza la cui adozione possa essere delegata ai dirigenti, salvo l'obbligo di rendiconto periodico al Consiglio sui provvedimenti adottati.

Art. 6.

Staff del Consiglio

1. Nell'organizzazione degli uffici dell'Autorità è costituito un ufficio di staff al Consiglio, composto da almeno un collaboratore scelto, su proposta di ciascuno dei Consiglieri, tra il personale in servizio presso l'Autorità o in posizione di comando o fuori ruolo da altre Amministrazioni ovvero, per motivate ragioni di carattere eccezionale, con contratto a tempo determinato.

2. Possono prestare il proprio contributo all'attività di studio e approfondimento tecnico svolta dagli uffici di staff del Consiglio, a titolo gratuito ed occasionale, soggetti dotati di particolare esperienza e professionalità nelle materie di interesse dell'Autorità che ne facciano istanza. In questi casi, le richieste sono valutate dal Consiglio stesso, con autonoma deliberazione.

Art. 7.

Commissioni di studio

1. Con provvedimento del Presidente, previa deliberazione del Consiglio, possono essere istituite commissioni di studio su particolari argomenti di interesse dell'Autorità. Le commissioni sono composte dai Consiglieri scelti dal Presidente e da soggetti, anche esterni all'Autorità, di comprovata esperienza nelle materie oggetto di approfondimento.

2. Il Presidente e gli altri Consiglieri interessati possono in ogni caso partecipare alle sedute delle commissioni.

3. Il Consiglio, nell'adozione di propri atti e deliberazioni, può avvalersi dei risultati degli studi condotti dalle commissioni istituite dal Presidente.

TITOLO II

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Art. 8.

Sede

1. Il Consiglio si riunisce, di norma, nella sede di Roma dell'Autorità.

2. Su indicazione del Presidente, o per deliberazione del Consiglio, le riunioni possono essere convocate in un luogo diverso.

3. In casi eccezionali, è possibile la partecipazione alla riunione in videoconferenza o in audio conferenza.

Art. 9.

Convocazione delle riunioni

1. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio viene convocato su richiesta di almeno due Consiglieri.

2. L'avviso di convocazione indica la data, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale pubblicità della riunione.

3. Della convocazione deve essere data comunicazione ai Consiglieri, di norma, non oltre il terzo giorno che precede la riunione.

4. In caso d'urgenza il Consiglio può essere convocato fino a 24 ore prima della riunione.

5. La convocazione delle riunioni viene effettuata tramite posta elettronica, alla casella indicata dai Consiglieri per la ricezione delle comunicazioni.

6. Unitamente alla convocazione delle sedute, viene messa a disposizione dei Consiglieri, con congruo anticipo, a cura dell'ufficio di Segreteria del Consiglio, la documentazione necessaria per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

7. Nei tre giorni antecedenti la seduta, i dirigenti e i funzionari degli uffici che hanno curato l'istruttoria delle singole pratiche sono a disposizione dei Consiglieri per ogni chiarimento necessario.

Art. 10.

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è determinato dal Presidente, anche sulla base delle istruttorie predisposte dagli uffici competenti.

2. Il Presidente può assegnare ogni argomento all'ordine del giorno ad uno o più relatori tra i componenti del Consiglio, affinché ne riferiscano durante la seduta.



3. Ogni Consigliere ha il diritto di chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno e di formulare richiesta motivata di convocazione del Consiglio. Il Presidente cura che l'iscrizione o la convocazione avvengano entro un termine congruo, comunque non superiore a dieci giorni dalla richiesta.

4. Durante la seduta, ciascun Consigliere può chiedere che sia rinviata la trattazione di argomenti per i quali ritenga necessario acquisire approfondimenti istruttori.

5. L'ordine del giorno può essere integrato dal Presidente fino a 24 ore prima della riunione o dal Consiglio all'unanimità prima dell'inizio di ciascuna riunione.

6. Gli argomenti non trattati o oggetto di rinvio ai sensi del comma 4 vengono iscritti d'ufficio all'ordine del giorno della riunione successiva, dove sono trattati prioritariamente, subito dopo l'approvazione del verbale della riunione precedente.

Art. 11.

Svolgimento delle riunioni del Consiglio. Quorum di validità delle riunioni e delle deliberazioni

1. Le riunioni del Consiglio sono valide se sono presenti almeno tre componenti.

2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere da lui designato. In caso di mancata designazione, presiede il Consigliere più anziano.

3. Gli astenuti sono considerati presenti non votanti e computati nel quorum di validità della riunione.

4. In caso di parità di voti espressi, prevale quello del Presidente.

5. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nessuna deliberazione può essere adottata senza il voto favorevole di almeno tre componenti.

6. Le deliberazioni adottate sono, di norma, immediatamente esecutive.

Art. 12.

Partecipazione alle riunioni del Consiglio

1. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Segretario generale e un funzionario della Segreteria del Consiglio, incaricato della redazione del verbale.

2. Per la trattazione di alcuni argomenti, possono essere invitati a partecipare, con funzioni referenti e senza diritto di voto, i dirigenti responsabili delle aree amministrative, i funzionari o soggetti esterni, esperti nell'argomento da trattare.

Art. 13.

Votazioni

1. Il voto è palese.

2. In casi eccezionali, qualora richiesto della maggioranza dei presenti, il Consiglio può deliberare a scrutinio segreto.

Art. 14.

Verbali

1. La Segreteria del Consiglio cura la redazione del processo verbale della riunione, dal quale devono risultare, tra l'altro, l'ordine del giorno, con le eventuali integrazioni, i nomi dei presenti, ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della discussione, le decisioni adottate, l'indicazione dei Consiglieri che abbiano espresso voto contrario o si siano astenuti e, dove richiesto e in forma sintetica, le dichiarazioni rese.

2. L'approvazione del verbale delle riunioni viene posta al primo punto dell'ordine del giorno della successiva riunione consiliare.

3. Il verbale per esteso, redatto dalla Segreteria del Consiglio, viene distribuito a cura della stessa ai Consiglieri almeno due giorni prima della data fissata per l'approvazione.

4. Ai dirigenti è trasmesso, subito dopo la riunione, l'esito della trattazione e delle decisioni assunte relativamente alle proposte deliberative di cui hanno curato l'istruttoria e delle quali sia ad essi demandata l'esecuzione. Subito dopo l'approvazione, ai medesimi dirigenti è trasmessa copia dell'estratto del relativo verbale.

5. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e pubblicate sul sito dell'Autorità.

6. I verbali sono sottoscritti dal funzionario della Segreteria del Consiglio che li ha redatti, dal Segretario generale e dal Presidente.

7. I processi verbali delle riunioni sono raccolti e conservati presso la Segreteria del Consiglio e pubblicati nella cartella di rete dedicata e usufruibile da tutti i dipendenti dell'Autorità.

Art. 15.

Pubblicità delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio si svolgono in forma riservata.

2. Per la trattazione di argomenti di interesse generale, il Presidente, anche su richiesta dei Consiglieri, può decidere di convocare il Consiglio in seduta pubblica.

3. La natura pubblica o riservata delle riunioni deve essere specificata nell'avviso di convocazione.


4. Quando la seduta è pubblica, l'accesso della stampa e del pubblico può essere limitato a locali separati collegati all'aula da impianti audiovisivi a circuito chiuso. Il Presidente determina le modalità e le limitazioni all'accesso.

5. Entro tre giorni dalla riunione è pubblicato sul sito dell'Autorità un resoconto sommario dell'ordine del giorno e delle deliberazioni assunte.

Art. 16.

Diritto di informazione dei Consiglieri ed accesso agli atti

1. I Consiglieri e il Presidente, per acquisire tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio incarico, hanno pieno diritto di conoscere, accedere e consultare gli atti, i documenti e le informazioni, anche di carattere riservato, in possesso dell'Autorità.



2. Il diritto di cui al comma precedente si esercita in forma di presa visione, di estrazione di copia o di trasmissione all'indirizzo di posta elettronica di tutti gli atti e documenti, nonché di tutte le informazioni e i dati elaborati o comunque in possesso dell'Autorità o dalla stessa utilizzati ai fini della propria attività.

3. Le richieste di informazioni di cui al presente articolo sono indirizzate alla Segreteria del Consiglio, che provvede a trasmetterle ai dirigenti competenti.

4. Nell'acquisizione di atti, documenti, dati e informazioni, i Consiglieri sono tenuti al rispetto delle norme previste in materia di tutela della riservatezza, pubblica e privata.

Art. 17.

Obbligo del segreto

1. I Componenti del Consiglio sono tenuti al segreto sullo svolgimento delle riunioni del Consiglio per le quali è stata esclusa la pubblicità.

2. Non sono coperti da segreto, salvo che ricorrano esigenze eccezionali, da individuare volta per volta, le deliberazioni adottate dal Consiglio, il risultato delle votazioni e il voto espresso da ciascun componente.

Art. 18.

Rinvio

1. La disciplina delle spese attinenti l'attività del Consiglio e dei Componenti e la disciplina dell'organizzazione dell'ufficio di Segreteria del Consiglio, sono regolate da specifici regolamenti di questa Autorità.

TITOLO III

PUBBLICITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 19.

Pubblicità a fini notiziali

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio sono pubblicate, entro sette giorni dalla data di approvazione, in una apposita sezione del sito istituzionale, denominata «Albo delle deliberazioni del Consiglio».

2. Le deliberazioni sono pubblicate per un periodo di 30 giorni consecutivi, in formato aperto e indicizzabile.

3. Sono sottratti alla pubblicazione i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibili le deliberazioni suddette.

4. Scaduto il termine di pubblicazione di cui al comma 2, le deliberazioni restano disponibili o comunque accessibili secondo le modalità definite dal regolamento sulla trasparenza, la pubblicità e l'accesso agli atti dell'Autorità, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana i provvedimenti per i quali tale forma

di pubblicità sia richiesta da specifiche disposizioni di legge o di regolamento nonché da apposite deliberazioni consiliari.

Art. 20.

Partecipazione, trasparenza del procedimento e contraddittorio

1. L'Autorità ispira la propria attività ai principi della trasparenza, della partecipazione al procedimento e del contraddittorio, come stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Con distinti regolamenti viene determinata la durata dei procedimenti amministrativi di competenza, nonché ogni disposizione in materia di partecipazione al procedimento, accesso procedimentale e garanzia del contraddittorio.

Art. 21.

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili. In particolare sono abrogati gli articoli da 3 a 12 del «regolamento di organizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» approvato dal Consiglio dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 20 dicembre 2007 e ss.mm. nonché agli articoli 2, 2-bis, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 del «regolamento recante l'organizzazione e il funzionamento della commissione per la valutazione e la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche», approvato dalla Commissione per la valutazione e la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni in data 4 luglio 2012.

3. È altresì abrogato il «Regolamento per la pubblicazione sui sito web degli atti dell'Autorità», adottato dall'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici in data 16 febbraio 2010.

Roma, 3 marzo 2015

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 marzo 2015.

Il Segretario: ESPOSITO

15A01829



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento della pericolosità geologica nel comune di Ligosullo.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento, con decreto segretariale n. 34 del 18 giugno 2014 è stato approvato l'aggiornamento delle perimetrazioni relative alla pericolosità geologica ricadenti nel Comune di Ligosullo (UD).

Avviso del presente decreto sarà inoltre pubblicato, a cura delle Regioni interessate, sui Bollettini Ufficiali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, è depositata, ai fini della consultazione, presso la Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche), la Regione del Veneto (Dipartimento difesa del suolo e foreste), la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente ed energia) e la Provincia di Udine.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

15A01909

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Cerimonia di presentazione delle lettere credenziali al sig. Presidente della Repubblica

Il 25 febbraio 2015 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Patrick John Rata, Ambasciatore della Nuova Zelanda, S.E. Molly Anim Addo, Ambasciatore della Repubblica del Ghana, e S.E. Antun Sbutega, Ambasciatore del Montenegro, i quali Gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

15A01824

Modifica delle circoscrizioni territoriali della cancelleria consolare, presso l'Ambasciata d'Italia in Brasilia e del Consolato Generale d'Italia in Caracas.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 2015, la circoscrizione territoriale della Cancelleria Consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Brasilia è modificata come segue: Distretto federale, gli Stati di Goiás, Pará, Amazonas, Amapá, Tocantins e Roraima, il Suriname.

Art. 2.

A decorrere dal 1° aprile 2015, la circoscrizione territoriale del Consolato Generale d'Italia in Caracas è modificata come segue: territorio della Repubblica Federale (eccettuati gli Stati di Zulia, Merida, Tachira, Trujillo, Falcon), la Federazione di Trinidad e Tobago, le isole Barbados, l'Isola di St. Lucia, l'Isola di Grenada, i territori britannici di Montserrat e Anguilla, Isole di Dominica e St. Vincent-Grenadines, la Repubblica di Guyana.

Art. 3.

A decorrere dal 1° aprile 2015 il Consolato Onorario in Paramaribo (Suriname) viene posto alle dipendenze della Cancelleria Consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Brasilia.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2015

Il direttore generale: BELLONI

15A01825

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Bujumbura (Burundi)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Antonio Zivieri, Console onorario in Bujumbura (Burundi), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kampala degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kampala delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kampala dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kampala degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Kampala;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Kampala delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Kampala;

h) vidimazioni e legalizzazioni;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kampala della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Uffi-



cio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Kampala e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Kampala delle ricevute di avvenuta consegna;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Kampala della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

k) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2015

Il direttore generale: BELLONI

15A01826

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Mostar (Bosnia-Erzegovina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Goran Grbesic, Console onorario in Mostar (Bosnia-Erzegovina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sarajevo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sarajevo degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

c) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Sarajevo;

d) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Sarajevo;

e) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Sarajevo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

f) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sarajevo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Sarajevo;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sarajevo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

i) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Sarajevo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

j) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Sarajevo;

k) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Sarajevo;

l) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2015

Il direttore generale: BELLONI

15A01827

Riorganizzazione della rete onoraria in Romania

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

Il Vice Consolato onorario in Cluj-Napoca è soppresso.

Il Vice Consolato onorario in Craiova è soppresso.

Il Vice Consolato onorario in Iasi è soppresso.

Il Vice Consolato onorario in Piatra Neamt è soppresso.

Il Vice Consolato onorario in Costanza è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Cluj-Napoca un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Bucarest, con la seguente circoscrizione territoriale: i distretti di Cluj, Bistrita Nasaud e Mures.

È istituito in Craiova un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Bucarest, con la seguente circoscrizione territoriale: distretti di Dolj, Olt, Gorj, Mehedinti e Valcea.

È istituito in Iasi un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Bucarest, con la seguente circoscrizione territoriale: i distretti di Iasi, Botosani, Vaslui, Galati e Braila.

È istituito in Piatra Neamt un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Bucarest, con la seguente circoscrizione territoriale: i distretti di Neamt, Suceava, Bacau e Harghita.

È istituito in Costanza un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Bucarest, con la seguente circoscrizione territoriale: i distretti di Costanza e Tulcea.

È istituito in Satu Mare un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Bucarest, con la seguente circoscrizione territoriale: i distretti di Satu Mare, Salaj e Maramures.

È istituito in Sibiu un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Bucarest, con la seguente circoscrizione territoriale: i distretti di Sibiu e Alba.

È istituito in Brasov un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Bucarest, con la seguente circoscrizione territoriale: i distretti di Brasov e Covasna.

La circoscrizione del Consolato onorario in Timisoara, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Bucarest, è così rideterminata: distretti di Timis e Caras-Severin.

La circoscrizione del Consolato onorario in Arad, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Bucarest, è così rideterminata: distretti di Arad, Hunedoara e Bihor.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2015

Il direttore generale: BELLONI

15A01828



**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «PHARMAFID - Società Fiduciaria e di Revisione S.P.A.», in Milano.

Con D.D. 24 febbraio 2015, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 18 settembre 1985 alla società «Pharmafid - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 07742280154, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

15A01821

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Fidelio Trust & Wealth Management Società Fiduciaria di Organizzazione e Revisione Contabile S.r.l.», in forma abbreviata «Fidelio Fiduciaria S.r.l.», in Roma.

Con D.D. 24 febbraio 2015, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la Società "Fidelio Trust & Wealth Management Società Fiduciaria di Organizzazione e Revisione Contabile Srl", in forma abbreviata "Fidelio Fiduciaria S.r.l.", con sede legale in Roma (RM), C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese 13051231002, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n. 531.

15A01822

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 4 febbraio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Integrazione del decreto 24 maggio 2012, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno.». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2015).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 49, seconda colonna, all'articolo 1, comma 2, all'ultimo rigo della colonna «Totale», dove è scritto: «288,00», leggasi: «288,80».

15A01931

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-060) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 5 0 3 1 3 *

€ 1,00

